

IL PARLAMENTO

La centralità della legge messa in discussione da "atti normativi del Governo e questione di fiducia". Resta però la centralità formale: il Governo avrà bisogno di un voto iniziale di fiducia. La questione di fiducia non è scritta esplicitamente in Costituzione. Organo che permette al Governo di capire se possiede ancora la maggioranza delle due Camere, con questo metodo fa in modo di obbligare le Camere a votare per la sua proposta.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato (art. 67)

ATTUALITÀ:

- in Parlamento si sono costituiti i gruppi parlamentari e sono stati eletti i capigruppo
- procedimento di formazione del Governo

Il primo articolo dedicato al Parlamento è l'art. 55 il quale dice che il Parlamento è formato da due Camere: Camera dei Deputati e Senato della Repubblica.

STRUTTURA DEI PARLAMENTI:

- monocamerale: Portogallo, Svezia, Grecia, Danimarca
- bicamerale: Italia, Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, USA

BICAMERALISMO:

- **imperfetto**: le due Camere hanno composizione diversa e svolgono funzioni diverse (forma di governo Presidenziale)
- **perfetto** (paritario): le due Camere sono rappresentative del corpo elettorale e svolgono identiche funzioni. L'art. 70, approvazione della legge sul medesimo testo; art. 94 il Governo deve ottenere la fiducia delle due Camere

La maggioranza dei Parlamenti ha una struttura bicamerale imperfetta per composizione e/o funzioni. La struttura bicamerale dei Parlamenti, nella maggioranza degli ordinamenti, è stata dettata dalla volontà di dare rappresentanza, nella seconda Camera a:

- **ceti sociali** (Regno Unito)
- **enti territoriali** (Germania, Austria, USA...)

Ragioni storiche: in Assemblea costituente il risultato di "veti incrociati" tra partiti che sostenevano il monocameralismo (PCI) e partiti che sostenevano il bicameralismo differenziato (DC, liberali). Scelta giustificata ex post come "Camera di raffreddamento". Oggi il bicameralismo perfetto è ritenuto obsoleto poiché il suo superamento era previsto nelle "grandi riforme costituzionali" del 2006 e del 2016 bocciate dai referendum costituzionali

LE DIFFERENZE TRA LE DUE CAMERE (non sono differenze in grado di dare vita ad organi che rappresentano interessi diversi):

- **numero dei componenti**: la Camera è composta da 400 deputati, il Senato da 200 senatori. La legge cost. n. 1 del 2020 =
 - art. 1 legge cost.: art. 56 Cost. Da 630 a 400 deputati
 - art. 2 legge cost.: art. 58 Cost. Da 315 a 200 senatori
 - art. 3 legge cost.: art. 59 Cost. Il Presidente può nominare 5 senatori a vita (numero massimo complessivo)
 Referendum costituzionale il 20-21/9/2020 (votanti 51%, Sì per il 69%). la legge è entrata in vigore il 5 novembre 2020. la riduzione si è applicata alle recenti elezioni del 25 settembre 2022. Conseguenze sul piano ordinamentale: approvare una legge elettorale? Revisione dei regolamenti parlamentari? Sì ma solo al Senato
- **presenza dei senatori a vita**: membri non elettivi. Presidente che può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti sociali. Non possono essere più di 5. salvo rinuncia l'ex Presidente della Repubblica lo è di diritto (art. 59). il Senato è eletto "a base regionale" (art. 57)
- **elettorato passivo**: 25 anni per la Camera, 40 anni per il Senato
- **durata delle legislature**: originariamente la Camera per 5 anni, il Senato per 6 anni (tuttavia mai attuata poiché quando si scioglieva la Camera il Presidente scioglieva anche il Senato). La legge costituzionale n. 2 del 1963 ha parificato la durata delle due Camere in 5 anni (art. 60 comma 1, Cost.). La durata delle due Camere (o di una di esse) può essere abbreviata in caso di scioglimento anticipato disposto dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 88 Cost.

DURATA DELLE CAMERE (prorogatio ex art. 61 Cost. E proroga ex art. 60 Cost.):

- **durata naturale 5 anni**, la 18ª legislatura marzo 2018-marzo 2023
- **prorogatio**: istituto fisiologico per garantire la continuità dell'organo legislativo

- **art. 61 comma 2 Cost.:** "finchè non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti"
- **proroga:** istituto eccezionale disciplinato dall'art. 60 comma 2 Cost. ---> "la durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra".

CONVOCAZIONE DI DIRITTO E STRAORDINARIA DELLE CAMERE (art. 62 Cost.):

- **convocazione di diritto:** 2 volte all'anno, febbraio e ottobre
- **convocazione straordinaria:** per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti
- **l'art. 62 Cost.:** impedisce che le Camere, anche se elette, non vengano poi convocate (in passto fu un mezzo per mascherare i mutamenti di regime)

PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE (art. 55 Cost.: il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi previsti dalla Costituzione): il Parlamento in seduta comune è composto da tutti i Deputati e Senatori. È presieduto dal Presidente della Camera dei Deputati e si riunisce a Montecitorio. Può svolgere soltanto le funzioni tassativamente previste dalla Costituzione (collegio imperfetto: non è padrone del suo ordine del giorno, esercita funzioni simili ad un seggio elettorale).

Ipotesi:

- **elezione del Presidente della Repubblica:** art. 83 comma 1 Cost. Per l'elezione del PdR la composizione è integrata da rappresentanti delle Regioni
- **messa in stato d'accusa del PdR:** nei casi di alto tradimento o attentato alla Costituzione, art. 90 comma 2 Cost.
- **Votazione dell'elenco dei cittadini tra cui sorteggiare i membri aggregati della Corte costituzionale** nei giudizi d'accusa contro il PdR, art. 135 comma 7 Cost.
- **Elezione di 5 giudici costituzionali:** art. 135 comma 1 Cost.
- **Elezione di 1/3 dei componenti elettivi del Consiglio Superiore della Magistratura:** art. 104 comma 4 Cost.

DEFINIZIONE DI SISTEMA ELETTORALE: i sistemi elettorali sono i meccanismi attraverso i quali i voti espressi dagli elettori si trasformano in seggi

I DUE OBIETTIVI DI UN SISTEMA ELETTORALE:

- **rappresentatività:** capacità di rendere le assemblee elettive uno specchio fedele delle diverse posizioni politiche presenti nel Paese
- **governabilità:** capacità di rendere le assemblee elettive in grado di esprimere maggioranze stabili

Ogni sistema elettorale mira a determinare un punto di equilibrio fra questi due obiettivi

SISTEMI ELETTORALI E PARTITI: UNA RELAZIONE BIDIREZIONALE: il tipo di sistema elettorale influenza il sistema politico=

- **multipartismo:** favorito dal sistema proporzionale
- **bipartismo:** da quello maggioritario

Ma anche il modo in cui agiscono i partiti è influenzato dal sistema elettorale= ad es. la scelta di raggrupparsi o meno in coalizioni in vista della competizione elettorale (così nel "Rosatellum")

IL SISTEMA MAGGIORITARIO "PURO": i seggi vengono attribuiti alla forza politica che ottiene più voti all'interno del collegio

- **vantaggio:** favorisce la formazione di maggioranze più stabili (maggiore governabilità)
- **svantaggio:** minore rappresentatività. Il Parlamento rispecchia meno fedelmente tutti gli orientamenti politici presenti nel Paese

Es.: candidato Tizio 35% = eletto; Caio 25%; Sempronio 30%; Nevio 10%

IL SISTEMA PROPORZIONALE "PURO": i seggi vengono attribuiti in proporzione dei voti ricevuti da ciascuna forza politica

- **vantaggio:** rispecchiano fedelmente gli orientamenti politici presenti nel Paese; consentono alle minoranze politiche l'accesso alle Assemblee elettive
- **svantaggio:** formano assemblee politicamente più frammentate, mettendo a rischio la governabilità

COLLEGI E CIRCOSCRIZIONI: i collegi e le circoscrizioni sono gli ambiti in cui viene diviso il Paese al fine di attribuire i seggi

- si parla di **collegi** nel sistema maggioritario (**collegi uninominali**= viene attribuito un seggio per collegio)
- **circoscrizioni** nel sistema proporzionale (**circoscrizioni plurinominali**= sono attribuiti più seggi per circoscrizione)

IL SISTEMA MISTO E I CORRETTIVI DEI DUE SISTEMI: gli effetti dei sistemi elettorali puri, maggioritario o proporzionale che siano, possono essere temperati dalla previsione di un sistema misto, che assegni parte dei seggi in quota maggioritaria e la restante parte in quota proporzionale, oppure in virtù della previsione di alcuni correttivi

I CORRETTIVI DEL SISTEMA PROPORZIONALE:

- **soglia di sbarramento**: al fine di escludere i partiti meno rappresentativi, si prevede che partecipino alla ripartizione dei seggi solo le forze politiche che hanno raggiunto una determinata percentuale di voti
- **premio di maggioranza**: al fine di garantire maggiore governabilità, si attribuisce una quota di seggi aggiuntiva alla forza politica che vince le elezioni o che raggiunge una determinata percentuale di voti
- I CORRETTIVI DEL SISTEMA MAGGIORITARIO:
introduzione del doppio turno: ballottaggio. Nell'ambito dei sistemi maggioritari, l'elezione può svolgersi in un solo turno, o in un doppio turno (si parla anche di ballottaggio). In quest'ultimo caso, solo i candidati più votati, tra quelli che si erano originariamente presentati alle elezioni, possono partecipare al secondo turno, al quale seguirà l'attribuzione dei seggi

LA COSTITUZIONE E LE LEGGI ELETTORALI ORDINARIE: in Costituzione non c'è la scelta di un sistema elettorale. Il sistema proporzionale era implicito (es. art. 72 Cost. Su gruppi parlamentari) ma si preferì non inserirlo in Costituzione. L'Assemblea costituente "per manifestando, con l'approvazione di un ordine del giorno, il favore per il sistema proporzionale nell'elezione dei membri della Camera dei Deputati, non intese irrigidire questa materia sul piano normativo, costituzionalizzando una scelta proporzionalistica o disponendo formalmente in ordine ai sistemi elettorali, la configurazione dei quali resta affidata alla legge ordinaria" (Corte cost. Sent. n. 1 del 2014)

LE STAGIONE DELLE LEGGI ELETTORALI:

- **dal 1948 al 1993**: sistema elettorale proporzionale puro
- **dal 1993 al 2005**: sistema misto prevalentemente maggioritario (cd. "Mattarellum")
- **dal 2005 al 2014**: sistema proporzionale corretto con premio di maggioranza (cd. "Porcellum")

L'ULTIMA CONFUSA STAGIONE: 2014-2022 DALLA SENTENZA N. 1 DEL 2014 AL "ROSATELLUM" DEL 2017:

- **dopo la sentenza Corte cost. n. 1 del 2014**: "Consultellum" per Camera e Senato
- **dal 1° luglio 2016**: "Italicum" per la Camera dei Deputati e "Consultellum" per Senato
- **dopo la sentenza Corte cost. n. 35 del 2017**: "Italicum" corretto per la Camera e "Consultellum" per il Senato
Tutti questi non furono mai applicati
- **elezioni 2018 e 2022**: applicazione della legge n. 165 del 2017, il cd. "Rosatellum"

PRIMA STAGIONE: IL PROPORZIONALE DAL 1948 AL 1993: i costituenti decisero, con due leggi ordinarie (legge n. 6 del 1948 per la Camera; legge n. 29 del 1948 per il Senato), di adottare per entrambi i rami del Parlamento sistemi elettorali sostanzialmente proporzionali senza correttivi. Grande rilievo ai partiti politici=

- **derive del multipartitismo estremo e della scarsa governabilità**
- **democrazia bloccata ---> "conventio ad excludendum"**

Inizio anni '90= ragioni internazionali (caduta del muro di Berlino) e interne (Tangentopoli) decretano la fine del proporzionale. 1993 sulla spinta di referendum abrogativi (con effetti manipolativi) si passa ad un sistema misto prevalentemente maggioritario= il "Mattarellum"

COME FA UN REFERENDUM ABROGATIVO AD AVERE EFFETTI MANIPOLATIVI? Quesito del referendum abrogativo del 1993: <<Volete voi che sia abrogata la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l'elezione del Senato della Repubblica, limitatamente alle parti seguenti: art. 17, secondo comma, limitatamente alle parole "al 65 per cento dei votanti"; art. 18, primo comma, limitatamente alle parole "alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta, qualora sia avvenuta la proclamazione del candidato e, nel caso contrario"; art. 19, primo comma, limitatamente alle parole "o delle comunicazioni di avvenuta proclamazione"; secondo comma, limitatamente alle parole "presentatisi nei collegi"; terzo comma, modificato dall'art. 1 della legge 26 aprile 1967, n. 262, limitatamente alla parola "suddetti"; ultimo comma, limitatamente alla parola "soltanto" nonché alle parole "il candidato che in detto collegio ha ottenuto il maggior numero di voti validi, e"?>>

SECONDA STAGIONE: IL "MATTARELLUM" DAL 1993 AL 2005 SISTEMA MISTO PREVALENTAMENTE MAGGIORITARIO: la legge 276 del 1993 prevedeva:

- **il 75% dei seggi**: veniva attribuito con il sistema maggioritario, sia della Camera che del Senato
- **il restante 25% dei seggi**: veniva attribuito con il sistema proporzionale (con soglia di sbarramento del 4%)

Legge applicata in 3 turni elettorali: 1994 centrod, 1996 centros, 2001 centrod

Effetti:

- **sostanziale bipolarismo**
- **alternanza**
- **maggiore durata dei governi** (anche se molto frammentati al loro interno)

TERZA STAGIONE DAL 2005 AL 2014: LA L. 270 DEL 2005, CD. "PORCELLUM": legge molto criticata poiché segna il ritorno del proporzionale, con premio di maggioranza pari al 55% dei seggi e liste bloccate. Applicata nelle elezioni del 2006, 2008 e 2013. Dichiarata incostituzionale dalla Corte con la sent. n. 1 del 2014

LA SENTENZA CORTE COST. N. 1 DEL 2014 SUL "PORCELLUM": la Corte costituzionale accoglie la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione e dichiara incostituzionale due punti=

1. **l'assegnazione del premio di maggioranza**: eccessiva differenza tra voto in entrata e voto in uscita + per come era ripartito il Senato, il premio non garantiva neppure la governabilità
2. **la previsione del cd. Sistema delle liste bloccate**

L. 270 DEL 2005: INCOSTITUZIONALITÀ DEL PREMIO DI MAGGIORANZA:

- **premio del 55% dei seggi per la lista o la coalizione di partiti che otteneva più voti, senza che fosse necessario il raggiungimento di una soglia minima di voti** (es. nel 2013 il centros ottiene il 29% dei voti e si vede assegnato il 55% dei seggi)
- **modalità di attribuzione diversa alla Camera** (livello nazionale) **e al Senato** (livello regionale)

Esso non ha garantito la formazione di maggioranze omogenee nei due rami del Parlamento

L. 270 DEL 2005: INCOSTITUZIONALITÀ DELLE LISTE LUNGHE BLOCCATE: il "Porcellum" prevedeva altresì le cd. "liste bloccate"=

- **l'elettore non poteva esprimere il voto di preferenza**
- **i candidati venivano eletti in base alla posizione occupata all'interno della lista, decisa dalla segreteria del partito**: Parlamento dei "nominati"

QUARTA STAGIONE 2015-2017: LE LEGGI ELETTORALI SI INCROCIANO CON LE MANCATE RIFORME DELLA COSTITUZIONE: la legge elettorale n. 52 del 2015, cd. "Italicum" prevedeva (solo per la Camera dei Deputati; il Senato doveva essere ricompreso nella riforma costituzionale del 2015)=

- **sistema misto**: proporzionale (con voto di preferenza)
- **premio di maggioranza di 340 seggi**: soglia minima al 40% dei voti altrimenti ballottaggio tra le due forze più votate al primo turno

Ancora prima di essere applicata, viene dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte cost. (sent. n. 35 del 2017)

CORTE COST. SENT. 35 DEL 2017 INCOSTITUZIONALE IL BALLOTTAGGIO DISCIPLINATO DALL'ITALICUM: l'effetto distorsivo provocato dal ballottaggio è analogo a quello che la Corte aveva censurato, nella sent. n. 1 del 2014, con riferimento al Porcellum. Secondo la Corte, <<Una lista può accedere al turno di ballottaggio anche avendo conseguito, al primo turno, un consenso esiguo, e ciononostante ottenere il premio, vedendo più che raddoppiati i seggi che avrebbe conseguito sulla base dei voti ottenuti al primo turno>>. Si tratta di una distorsione che sacrifica in modo eccessivo i principi costituzionali di rappresentatività ed uguaglianza del voto

L'ATTUALE SISTEMA ELETTORALE: IL CD. "ROSATELLUM" L. 165 DEL 2017 (UN SISTEMA MISTO... CON EFFETTI MAGGIORITARI): la legge 3 novembre 2017, n. 165 ha introdotto un sistema elettorale misto, omogeneo per Camera e Senato, in base al quale:

- **circa 3/8 dei deputati e senatori è eletto in collegi uninominali con sistema maggioritario a turno unico**
- **i restanti 5/8 sono eletti con sistema proporzionale**

Sono presenti, pertanto, una componente maggioritaria a turno unico uninominale ed una proporzionale plurinominale

LA COMPONENTE MAGGIORITARIA: I COLLEGI UNINOMINALI: sia per l'elezione della Camera che del Senato circa il 37% dei seggi è attribuito in collegi uninominali. Ciascuna lista (o coalizioni di liste)

presente un solo candidato e viene eletto colui il quale ottiene la maggioranza relativa dei voti: è la regola del "first past the post", tipica dei sistemi maggioritari di stampo anglosassone

LA COMPONENTE PROPORZIONALE: COLLEGI PLURINOMINALI E "LISTE CORTE": l'assegnazione di circa il 61% dei seggi avviene con metodo proporzionale tra liste e coalizioni che hanno superato determinate soglie di sbarramento. Sono istituiti collegi plurinominali, in ciascuno dei quali vengono presentate liste bloccate (cioè senza possibilità di esprimere alcun voto di preferenza) e corte (da due a quattro candidati). I nominativi dei candidati, al fine di favorirne la conoscibilità, sono stampati sulla scheda elettorale

LA RAPPRESENTANZA DI GENERE: sono previste alcune disposizione per garantire la rappresentanza di genere:

- **nelle liste nei collegi plurinominali, i candidati devono essere collocati secondo un ordine alternato di genere** (sia alla Camera che al Senato)
- **per la Camera è previsto che nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione a livello nazionale nei collegi uninominali, nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore al 60%**

LE MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO:

- **ciascun elettore dispone di un unico voto da esprimere su un'unica scheda**
- **la scheda reca il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista/liste con accanto i nominativi dei candidati, da due a quattro, presentati nel collegio plurinomiale**
- **non è ammesso il voto disgiunto**: l'elettore non può votare per un candidato nel collegio uninominale e per una lista ad esso non collegata nel proporzionale, pena l'annullamento della scheda


L'APPLICAZIONE DEL "ROSATELLUM" NEL 2018: marzo 2018:

- **i 5 Stelle sono la forza più votata**: 32%
- **il centro destra la coalizione più votata**: 37%

Occorreranno 4 mesi per formare il primo Governo Conte

L'APPLICAZIONE DEL "ROSATELLUM" NELLE ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022: il sistema tende a favorire le forze che si presentano in coalizione, le quali hanno maggiori possibilità di vincere i collegi uninominali, presentandovi candidati comuni

L'AFFLUENZA ELETTORALE, 1948-2022, CAMERA:




CAMERA 2022, %VOTI, % SEGGI, DISPORPOZIONALITÀ IN PUNTI PERCENTUALI

Camera	% voti	% seggi	Dispr. pp.
CD	43,8	59,3	15,5
CS	26,1	21,2	-4,9
M5s	15,4	13	-2,4
Azione/Iv	7,8	5,3	-2,5
Altri	6,9	1,2	-5,7
Tot	100	100	


DENTRO LA COALIZIONE DI CENTRO-DESTRA, CAMERA

	% voti	N. seggi	% seggi	% incremento
Fdi	26	121	30,2	14,6
Lega	8,8	66	16,5	87,5
Fi	8,1	43	10,8	33,3
Noi Mod.	0,9	7	1,8	100
Tot	43,8	237	59,3	35,4

CAMERA 2022: % SEGGI MAGGIORITARI PER COALIZIONI/PARTITI



CAMERA 2022: CHI HA VINTO I SEGGI MAGGIORITARI



L'AUTONOMIA, CAPACITÀ DI AUTODETERMINARSI E AMMINISTRARSI SENZA INGERENZE:

- **art. 64 Cost., autonomia regolamentare:** "Ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I regolamenti disciplinano il funzionamento e dell'organizzazione interna, e gran parte della disciplina del procedimento legislativo (cfr. art. 72 Cost.). L'evoluzione dei regolamenti parlamentari=
 - **1971-1988:** parlamentarismo compromissorio; voto segreto, ostruzionismo
 - **dal 1988:** la regola diventa il voto palese, aumento dei poteri del Governo in Parlamento (tempi predefiniti per esame proposte governative)
 - **2017:** riforma del regolamento del Senato; norme antiframezzazione dei gruppi, modifica della regola del computo degli astenuti
 - **2022:** riforma del regolamento del Senato= riforma a seguito della riduzione del Senato a 200 senatori =
 - 1) *ridotto il numero minimo per la formazione del gruppo parlamentare:* da 10 a 6 senatori. Per la prima volta prevista la possibilità di non far parte di alcun gruppo
 - 2) *accorpate diverse commissioni parlamentari:* da 14 a 10 (Esteri con Difesa; Bilancio con Finanze...: vd art. 22 R.S.)
- **verifica dei poteri, art. 66 Cost.:** giurisdizione esclusiva delle Camere in ordine ai "titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità". Due tempi=
 - **giunta per le elezioni compie il controllo di deliberazione**
 - **segue convalida o eventuale giudizio contestazione** (ma la decisione finale è dell'Aula: vd art. 135 R.S.)
- **autodichia:** giustizia domestica per le controversie con i propri dipendenti (cfr. artt. 12 R.C. e 12 R.S.)
- **immunità della sede:** nessuna persona estranea può introdursi in Aula, ferma restando la possibilità per le Camere di ammettere chi ne faccia richiesta all'interno delle sedi parlamentari= vd. 62 R.C. e 69 R.S.
- **autonomia contabile:** gestione delle risorse riservata agli organi interni alle Camere e sottratta al controllo di altri organi (Corte cost., sent. n. 129 del 1981: una consuetudine costituzionale legittima l'esenzione del controllo della Corte dei Conti)

L'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA, L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE CAMERE:

- **i Presidenti di assemblea**
- **i gruppi parlamentari**
- **le commissioni parlamentari**
- **e giunte parlamentari**

I PRESIDENTI DI CAMERA E SENATO, ART. 63 COST.:

- **funzioni previste dalla Costituzione:**
 - **il Presidente della Camera presiede il Parlamento in seduta comune** (art. 63 Cost.)
 - **il Presidente del Senato supplisce il PdR nelle ipotesi di impedimento** (art. 86 Cost.)
 - **entrambi devono essere sentiti prima dello scioglimento anticipato delle Camere** (art. 88 Cost.)
- **funzione previste dai regolamenti:** art. 8 R.C. e R.S.
 - **ruolo di tendenziale imparzialità:** i Presidenti delle Camere assicurano il buon andamento dei lavori, fanno osservare il regolamento, dirigono la discussione, mantengono l'ordine, annunciano l'esito delle votazioni etc.

I PRESIDENTI DI ASSEMBLEA NELLA STORIA PARLAMENTARE:

- **fino alla fine degli anni '60:** Presidenti di assemblea sempre esponenti della maggioranza
- **negli anni '70 e '80:** eletti Presidenti esponenti dei partiti di opposizione (Ingrao, Iotti, Pertini)
- **dalla metà degli anni '90:** con la riforma del "Mattarellum", il Presidente di assemblea è stato scelto tra gli esponenti della maggioranza

Ma vd. Casi Fini e Grasso: il Presidente può guidare una forza di opposizione al Governo?

L'ELEZIONE DEI PRESIDENTI, MAGGIORANZE QUALIFICATE MA GRADUATE:

- **Presidente Camera:** primo scrutinio= 2/3 dei componenti; secondo scrutinio= 2/3 dei presenti; dal terzo scrutinio= maggioranza assoluta (50% + 1 dei componenti)
- **Presidente del Senato:** primi due scrutini= maggioranza assoluta dei componenti; terzo scrutinio= maggioranza dei presenti ed eventuale ballottaggio tra i due più votati

I GRUPPI PARLAMENTARI: costituiscono la **proiezione dei partiti politici** in Parlamento. Ogni parlamentare, una volta eletto, deve dichiarare a quale gruppo intende appartenere. Possono cambiare gruppo (cfr. art. 67 Cost.). **L'esistenza dei gruppi è "presupposta" dalla Costituzione**= le commissioni formate in modo proporzionale ai gruppi (artt. 72 e 82 Cost.). **Il Parlamento** è pensato per

funzionare nella sua **dimensione collettiva, attraverso i gruppi parlamentari**= art. 16 R.S. (i locali, i finanziamenti sono assegnati ai gruppi). Sono i gruppi che designano i componenti **delle commissioni**= vd. Art 22 R.S.

LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO: è **composta dal Presidente dell'Aula e dai Presidenti dei gruppi parlamentari. Ruolo fondamentale nell'organizzazione dei lavori parlamentari** (programma dei lavori, il calendario e l'ordine del giorno delle singole sedute, nonché la ripartizione dei tempi di intervento). **Se la Conferenza non raggiunge l'accordo**= il regolamento della **Camera attribuisce potere decisivo al Presidente**; il regolamento del **Senato prevede invece che le proposte del Presidente possano essere modificate dall'Aula del Senato. Per prassi i Presidenti dei gruppi sono consultati dal PdR nelle crisi di Governo**

LE COMMISSIONI PARLAMENTARI: sono composte in modo tale da rispecchiare la proporzione dei gruppi presenti in assemblea: artt. 72 e 82 Cost.= regola imposta per le commissioni in sede legislativa e per le commissioni di inchiesta. Varie funzioni=

- **legislative**
- **di inchiesta**
- **di controllo e vigilanza**

Le commissioni si dividono in=

- **permanenti** (es. legislative)
- **temporanee** (es. commissioni di inchiesta)
- **monocamerale/bicamerale**

Esse sono previste in Cost.= commissione per le questioni regionali, art. 126 Cost. Previste da leggi, come ad es. Comitato per i servizi di sicurezza, commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

LA COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI:

- **sono previste dai regolamenti parlamentari, che fissano il numero** (14 alla Camera e 10 al Senato) **e le competenze per materia**
- **restano in carica per tutta la legislatura**
- **hanno un ruolo fondamentale nell'indirizzo politico e nel procedimento legislativo, ovvero il procedimento di formazione della legge ordinaria**

LA LEGGE ORDINARIA NEL NUOVO QUADRO COSTITUZIONALE: la legge del Parlamento, era considerata la fonte del diritto per eccellenza mentre oggi ha ceduto il proprio ruolo di fonte apicale a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione. Ha subito ulteriori ridimensionamenti:

- **a seguito dell'ampio uso** (abuso?) **degli strumenti normativi a disposizione del Governo** (decreto legge e decreto legislativo)
- **a seguito dell'introduzione delle leggi regionali**
- **a seguito della pervasività delle fonti internazionali e degli atti dell'Unione europea**

ART. 70 DELLA COSTITUZIONE, IL PILASTRO DEL BICAMERALISMO PERFETTO: secondo l'art. 70 Cost.= "la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere". La legge è formata solo quando il progetto di legge viene approvato in un identico testo dai due rami del Parlamento. È uno dei pilastri del bicameralismo perfetto

LE 3 FASI DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO: il procedimento legislativo, disciplinato dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari, prevede 3 fasi=

- **iniziativa**
- **approvazione**
- **promulgazione ed entrata in vigore**

L'INIZIATIVA LEGISLATIVA, ART. 71 COST.: "L'iniziativa delle leggi appartiene **al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo** esercita l'iniziativa delle leggi, **mediante proposta, da parte di almeno 50mila elettori**, di un progetto redatto in articoli". Art. 121, II Cost.= **i Consigli regionali** possono fare proposte di legge alle Camere. Art. 99 Cost.= **il Cnel** ha l'iniziativa legislativa

IN PARTICOLARE L'INIZIATIVA DEL GOVERNO, I DISEGNI DI LEGGE: non è l'iniziativa più numerosa ma è la più efficace, per due motivi:

- **il Governo dovrebbe poter contare su una maggioranza parlamentare**
- **il Governo può valersi del supporto tecnico degli uffici dei Ministeri per la redazione dei disegni**

è soggetta **all'autorizzazione del PdR** (art. 87.4 Cost.). in alcuni casi l'iniziativa è riservata dalla Costituzione al Governo:

- **le leggi di conversione dei decreti legge, art. 77 Cost.**
- **Le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, art. 80 Cost.**
- **La legge di bilancio, art. 81 Cost.**
- **Le leggi che disciplinano i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, art. 8 Cost.**

INIZIATIVA PARLAMENTARE E POPOLARE:

- **iniziativa parlamentare:** la più numerosa ma non la più efficace, spesso dettata da motivi propagandistici. Leggi nate da iniziative parlamentari= la legge sul divorzio nel 1970; sull'obiezione al servizio militare nel 1972; l'aborto nel 1978; la legge sulle unioni civili nel 2016
- **iniziativa popolare:** 50mila elettori, progetto da redigere in articoli. Sopravvive per due legislature ma non c'è obbligo per il Parlamento di esaminarlo
- **iniziativa Consigli regionali:** art. 121 Cost.

LA FASE DELL'APPROVAZIONE, ART. 72 – IL RUOLO DELLE COMMISSIONI: il progetto di legge è assegnato alla commissione competente per materia, che può agire:

- **in sede referente** (procedimento ordinario)
- **in sede deliberante** (procedimento decentrato)
- **i regolamenti parlamentari aggiungono: in sede redigente** (procedimento misto)

PROCEDIMENTO ORDINARIO: la commissione lavora in sede referente, cioè esamina e presenta un testo base del progetto di legge all'assemblea. **L'assemblea= discussione generale, approvazione articolo per articolo** (si votano eventuali emendamenti) **e con votazione finale**. L'art. 72, comma 4, detta una "riserva di assemblea"= il procedimento ordinario è sempre adottato per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli **di delegazione legislativa**, di autorizzazione a **ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi**

LA PRASSI SPESSO ELUDE LE REGOLE COSTITUZIONALI: la prassi= numerose leggi composte da **un solo articolo e centinaia di commi** eludono la necessità di una votazione articolo per articolo separata da quella finale. **Talvolta viene apposta la questione di fiducia (che forza il voto parlamentare)= il ruolo del Parlamento marginalizzato**. Tentativo di reazione a questa prassi= conflitto fra poteri n. 17 del 2019 sulla legge di bilancio, ma la Corte cost. lo dichiara inammissibile

IL PROCEDIMENTO DECENTRATO, COMMISSIONE IN SEDE DELIBERANTE: **il testo di legge non passa in assemblea ma viene approvato direttamente dalla commissione**. In commissione deliberante è **più facile** trovare l'accordo, **ma è meno trasparente**. Quindi la Costituzione prevede 2 garanzie:

1. **garanzia della rimessione in Aula** (art. 72, comma 3 Cost.): "Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa"
2. **garanzia delle materie comunque riservate al procedimento ordinario** (art. 72, comma 4 Cost.)

IL PROCEDIMENTO MISTO, COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE: regolamento Senato art. 36= "Il Presidente può, dandone comunicazione al Senato, assegnare in sede redigente alle **commissioni permanenti o a commissioni speciali** disegni di legge per la **deliberazione dei singoli articoli**, riservata all'**assemblea la votazione finale con sole dichiarazioni di voto**". **Procedimento poco utilizzato** poiché macchinoso e senza vantaggi del procedimento decentrato

LA FASE PERFETTIVA, PROMULGAZIONE: dopo l'approvazione in identico testo da parte delle due Camere, quest'ultima è **promulgata dal PdR e successivamente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale**. Art. 73, comma 1 Cost.= "**Le leggi sono promulgate dal PdR entro un mese dall'approvazione**"

LA PUBBLICAZIONE E L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE: **art. 73, comma 3 Cost.**= le leggi "entrano in vigore il 15° giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso". **Ratio della "vacatio legis"**= consentire ai cittadini, al fine di orientare i propri comportamenti, **di venire a conoscenza del contenuto della legge** prima che essa produca i suoi effetti

IL POTERE DI RINVIO DEL PDR: **art. 74 Cost.**= "Il PdR, prima di promulgare la legge, può con **messaggio motivato** alla Camere chiedere una **nuova deliberazione**. Se la Camere approvano **nuovamente** la legge, questa **deve** essere promulgata". **Divieto di un secondo rinvio; i rinvii** vengono nella prassi **motivati con rilievi di legittimità costituzionale**, talvolta di merito

IL RINVIO DELLE LEGGI NELLA PRASSI: **modesto uso del potere di rinvio**= nel passato i rinvii più frequenti legati all'art. 81. Unico rinvio di Mattarella sulla legge mine antiuomo. Ma negli ultimi anni si

affermano **prassi non previste in Costituzione:**

- **osservazione preventive informali**
- **promulgazione della legge "con motivazione dissenziente"**

Es.: 2017 legge sulla legittima difesa e 2019 legge sui decreti sicurezza

ATTUALITÀ= PRIMO CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL GOVERNO MELONI, DECRETO LEGGE CON 4 PROVVEDIMENTI:

- **rinvviare decisione su ergastolo ostativo:** imminenza dell'udienza dell'8 novembre davanti alla Corte costituzionale
- **prevedere un nuovo reato per contrastare i raduni illegali** (rave party): c'erano i presupposti di straordinaria necessità ed urgenza? I decreti legge in materia penale andrebbero limitati al massimo
- **rinvviare l'entrata in vigore riforma Cartabia sul processo penale** (ma perché non intervenire con decreti integrativi e correttivi?)
- **riammettere i medici no vax** (anticipando fine dell'obbligo dal 31 dicembre al 1 novembre)

LE COMMISSIONI TEMPORANEE: LE COMMISSIONI DI INCHIESTA: art. 82 Cost. Indica la modalità di composizione e i poteri e limiti con cui operano queste commissioni (rinvio). "Ciasuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria"

FUNZIONE DI CONTROLLO DEL PARLAMENTO: il Parlamento ha un potere di controllo sul Governo, per verificarne l'operato e conoscerne gli intendimenti. Strumenti utilizzabili:

- **interpellanze e interrogazioni:** previsti dai regolamenti parlamentari
- **audizioni e indagini conoscitive:** regolamenti parlamentari
- **commissioni di inchiesta:** art. 82 Cost.

INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE: sono strumenti classici del diritto parlamentare ma ormai poco efficaci

- **interrogazione:** richiesta di informazione al Governo su un fatto specifico
- **interrogazione a risposta immediata:** il contraddittorio dura pochi minuti e si svolge in diretta televisiva nel cd. "question time"
- **interpellanze:** il fatto è noto e si richiede al Governo di spiegare il proprio comportamento rispetto a determinati fatti o di dare conto di posizioni che intende assumere in futuro. Le risposte possono essere scritte o orali

LA COMMISSIONI DI INCHIESTA, ART. 82 COST.: **ciascuna Camera** può disporre inchieste su **materie di pubblico interesse**. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la **proporzione dei vari gruppi**. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con **gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria** (es. convocare testi, disporre perizie o come limiti segreti professionali)

GLI SCOPI E I LIMITI DELLE COMMISSIONI DI INCHIESTA:

- **obiettivi politici:** acquisire informazioni per suggerire interventi alle Camere
- **accertare eventuali responsabilità** (di tipo politico): ma non è uno strumento attivabile dall'opposizione (vale la regola generale dell'art. 64 Cost.: è necessaria la maggioranza per deliberare l'istruzione di una commissione di inchiesta)

Si concludono con una **relazione** all'Aula

LE INCHIESTE PARLAMENTARI E... QUELLE GIUDIZIARIE: le commissioni di inchiesta e l'autorità giudiziaria possono svolgere, contemporaneamente, indagini sui medesimi fatti. Ma le due indagini hanno esigenze e finalità diverse:

- **le indagini delle Camere hanno finalità politiche**
- **le indagini dell'autorità giudiziaria accertano la verità giudiziaria**

Come si risolvono eventuali conflitti? Attraverso il **conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato**. La Corte cost., stabilisce se il **potere di inchiesta ex art. 82 Cost.** sia stato correttamente esercitato dalla Commissione parlamentare o abbia impedito la **funzione giurisdizionale ex art. 101 Cost.** (es. caso morte giornalista Alpi: sent. 26 del 2008)

GIUNTE PARLAMENTARI: sono previste dai regolamenti di Camera e Senat. Componenti sono nominati dai Presidenti di Assemblea=

- Camera: Giunta per il regolamento; Giunta delle elezioni (art. 66 Cost.); Giunta per le autorizzazioni (art. 68 Cost.)
- Senato: Giunta per il regolamento; Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

Hanno **compiti più tecnici delle commissioni**= valutazioni tecnico-giuridiche anziché politiche. **La decisione definitiva spetta all'Aula**

LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI, ART 64 COMMA 3 COST.: ai sensi dell'art. 64 comma 3 Cost. "**Le deliberazioni** di ciascuna Camera e del Parlamento **non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti** (cd. "quorum strutturale"), e se non sono **adottate a maggioranza dei presenti** (cd. "quorum funzionale"), salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale" (come per es. art. 79, 138 etc.)

L'ELEZIONE VIENE CONVALIDATA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA, È LA CD. "VERIFICA DEI POTERI":

- **art. 65, comma 1 Cost.:** "La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore"
- **art. 66 Cost.:** "Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità"

L'eleggibilità è la regola, l'ineleggibilità l'eccezione: le ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità previste dalla legge **vanno interpretate in senso stretto**, in quanto limitanti l'elettorato passivo garantito **dall'art. 51 Cost. che recita - "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere** agli uffici pubblici e **alle cariche elettive in condizione di eguaglianza"**

L'INELEGGIBILITÀ: la cause sono poste **a tutela della libertà di voto e della parità tra i candidati nella compatizione elettorale**. Mirano ad evitare i condizionamenti che derivano dal rivestire altri ruoli= non possono essere eletti in Parlamento **Sindaci di comuni con più di 20000 abitanti, prefetti, capi di polizia, magistrati** (d.p.r. 361/1957). L'eventuale elezione è invalida= verrà annullata dalla Camera di appartenenza

L'INCOMPATIBILITÀ: la cause di incompatibilità mirano ad **impedire il cumulo** di due **cariche in conflitto**. **L'elezione è valida, ma il parlamentare deve "optare"** per una delle due cariche entro un termine perentorio. Alcune cause previste in Costituzione=

- **tra parlamentare e PdR** (ex art. 84.2)
- **giudice costituzionale** (ex art. 135.6)
- **consigliere regionale** (ex art. 122 Cost.)

Altre cause previste dalla legge=

- **parlamentare europeo**
- **cariche in autorità di garanzia**

L'INCANDIDABILITÀ, LEGGE SEVERINO N. 235/2012: la cause di incandidabilità **impediscono al cittadino di partecipare** alla competizione elettorale. Es. condanne definitive (per gli amministratori locali anche non definitive) a più di due anni per alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione. A differenza delle cause di ineleggibilità, **non possono essere rimosse**.

Se la causa sopraggiunge dopo la elezione del parlamentare **produce la decadenza da parlamentare**. Es. decadenza da senatore di Berlusconi a seguito di condanna per frode fiscale nel 2012 (ma il caso Minzolini nel 2017?)

LO STATUS DEL PARLAMENTARE, RATIO: lo status di parlamentare implica **una serie di prerogative** che la Costituzione (e i regolamenti parlamentari) riconoscono non al parlamentare come individuo **ma alla sue funzione**. **Non sono diritti del singolo**, ma garanzie connesse alla funzione parlamentare, miranti **ad assicurare la libertà del parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni**=

- **divieto di mandato imperativo** (art. 67 Cost.)
- **immunità parlamentari** (art. 68 Cost.)
- **indennità** (art. 69 Cost.)

IL DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO, "RATIO ORIGINARIA": **ai sensi dell'art. 67 Cost.**, "Ogni membro del Parlamento **rappresenta la Nazione ed esercita la sue funzione senza vincolo di mandato**".

Principio presente in tutte le Costituzione dell'età liberali, es. art. 41 dello Statuto albertino. **In origine** serviva a **tutelare il parlamentare dalle pressioni degli elettori** del suo collegio= i parlamentari svolgevano la funzione senza essere vincolati alle istruzioni provenienti dagli elettori, nell'interesse della Nazione. **Impossibile la revoca del mandato**

IL DIVIETO DI MANDATO, "ATTUALE RATIO": oggi il divieto si propone di **garantire la libertà** dell'eletto non dai suoi elettori ma **dai partiti nelle cui liste viene eletto**. **I parlamentari e la disciplina del partito**= **Corte cost. 14/1964**: il parlamentare è libero di votare secondo gli indirizzi del suo partito ma è anche libero di sottrarsene; **nessuna norma potrebbe legittimamente disporre che derivino conseguenze a carico del parlamentare** per il fatto che egli abbia votato contro le direttive del partito. **Potrà essere espulso dal gruppo** parlamentare **ma non potrà decadere dal mandato parlamentare**. **Frequente il fenome del transfughismo da un gruppo all'altro** (vd. Rimedi art. 14 reg. Senato antiframmentazione e caso Italia Viva)

LE GARANZIE PARLAMENTARI, ART. 68, COMMA 1, COST.: L'INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI:

- **art. 45 Statuto albertino**
- **art. 68, comma 1, Cost.:** "I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni"

Obiettivo= garantire al massimo la libertà del dibattito parlamentare. **Non rinunciabile**, perdura anche **dopo il termine del mandato** parlamentare. **Opera in qualsiasi sede** (civile, penale, amministrativa)

MA È NECESSARIA LA PRESENZA DI UN NESSO TRA L'OPINIONE INCRIMINATA E LA DUNZIONE PARLAMENTARE:

- **opinioni "intramoenia":** espresse nel corso dei lavori della Camera o del Senato, in occasione dello svolgimento di una qualsiasi tra le attività legate alla funzione parlamentare (es. interventi in Aula, interrogazione, interpellanze)
- **opinioni "extramoenia", caso Sgarbi sent. Corte cost. 10 e 11 del 2000:** no a copertura opinioni espresse nello svolgimento della generica attività politica (es. interviste, comizi) a meno che non si sia in presenza di sostanziale corrispondenza tra l'opinione e un atto inerente l'esercizio della funzione parlamentare

POSSIBILE ESITO, UN CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERE GIUDIZIARIO E LEGISLATIVO DINANZI ALLA CORTE: la Corte cost. viene chiamata a risolvere il conflitto tra potere giurisdizionale e legislativo

- **potere ricorrente:** potere giurisdizionale che si vede impedito nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale (art. 101 Cost.)
- **potere resistente:** potere legislativo che esercita la sua attribuzione prevista (dall'art. 68 Cost.) deliberando l'insindacabilità dell'opinione

I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA I POTERI DELLO STATO: **art. 134 Cost.**= la Corte cost. giudica **dei conflitti tra poteri dello Stato**. La risoluzione dei conflitti da parte della Corte garantisce **il rispetto della Costituzione** anche nella parte relativa alla **forma di governo**. La storia dei conflitti= competenza messa in moto **tardivamente, dagli anni '70. Esplosione in coincidenza con il conflitto magistratura-politica decennio 1995-2005**

L'ART. 37 DELLA LEGGE N. 87 DEL 1953: il conflitto sorge **tra "organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono"** (requisito soggettivo) **"per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norma costituzionali"** (requisito oggettivo)

LA LEGITTIMAZIONE, QUALI SONO I POTERI DELLO STATO LEGITTIMATI A SOLLEVARE UN CONFLITTO DAVANTI ALLA CORTE? Gli organi dello Stato che esercitano i poteri "tradizionali":

- **Parlamento: potere legislativo**
- **Governo: potere esecutivo**
- **Magistrati: potere giudiziario**

Ma anche altri organi cui la Costituzione attribuisce delle competenze. Ad esempio:

- **PdR**
- **Consiglio Superiore della Magistratura**
- **Corte costituzionale**
- **Corte dei Conti**

DUE TIPOLOGIE DI CONFLITTI, DA "VINDICATIO" E DA INTERFERENZA:

- **conflitto da usurpazione (cd. "vindicatio potestatis"):** quando il potere ricorrente ritiene che un altro potere abbia esercitato una competenza riservata almeno in parte al ricorrente stesso
Es. conflitto sul potere di grazia tra Capo dello Stato e Ministro della Giustizia: art. 87 vs art. 89 Cost.
- **Conflitto da menomazione o interferenza:** quando il potere ricorrente lamenta che le modalità con cui un altro potere ha esercitato una funzione (a quest'ultimo spettante) abbiano menomato o interferito con le attribuzioni costituzionali del ricorrente
Es. conflitto su insindacabilità parlamentari: art. 68 vs art. 101 Cost.

LO SVOLGIMENTO BIFASICO DEL GIUDIZIO, AMMISSIBILITÀ E MERITO:

- **prima fase:** la Corte decide sull'ammissibilità del giudizio, verificando la sussistenza dei profili soggettivi (siamo in presenza di poteri dello Stato?) e dei profili oggettivi (il conflitto riguarda attribuzioni costituzionali di poteri dello Stato?)
- **seconda fase:** se il ricorso viene dichiarato ammissibile, la Corte instaura il contraddittorio tra le parti e decide nel merito

Nel dispositivo la Corte costituzionale **dichiara il potere a cui spetta** l'attribuzione in contestazione, eventualmente, annullando l'atto oggetto del conflitto

ART. 68, COMMA 2 E 3, COST., L'INVIOLABILITÀ DEL PARLAMENTARE: «**Senza autorizzazione** della Camera alla quale appartiene, **nessun membro del Parlamento può essere** sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere **arrestato** o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, **salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna**, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio **in flagranza**. **Analoga autorizzazione** è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento **ad intercettazione**, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza»

L'ART. 68, COMMA 2 PRIMA DELLA RIFORMA DEL 1993; LA RATIO PREROGATIVA:

- **fino al 1993, la Costituzione richiedeva l'autorizzazione a procedere**: autorizzazione anche per sottoporre il parlamentare a procedimento penale. Prerogativa **abusata** (l'autorizzazione sistematicamente negata ai tempi di Tangentopoli)= nuovo art. 68, comma 2
- **dal 1993**: l'autorizzazione richiesta solo per arrestare, non per processare il parlamentare

La ratio è garantire il corretto svolgimento della funzione parlamentare (anche con riferimento all'integrità numerica delle Assemblee) e mettere le **Camere al riparo da eventuali azioni persecutorie della magistratura**. L'autorizzazione **può essere infatti negata** solo se la camera di appartenenza del parlamentare ritiene sussistente **un cd. "fumus persecutionis"**

PRASSI Più RECENTE: Caso Sozzani=

- luglio 2019: la Giunta per le autorizzazioni propone di concedere l'autorizzazione agli arresti domiciliari
- settembre 2019: l'Aula respinge a voto segreto

ART. 68, COMMA 3; LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE: l'art. 68, comma 3, Cost. Richiede l'autorizzazione della Camera di appartenenza anche per sottoporre i membri del Parlamento ad "intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni". Esistono 3 tipologie di intercettazioni telefoniche:

- **intercettazioni dirette**: sulle utenze in uso al parlamentare
- **intercettazioni indirette**: sulle utenze in uso a soggetti che intrattengono usualmente conversazioni telefoniche con i parlamentari (familiari, colleghi, etc)
- **intercettazioni casuali**: sulle utenze in uso a soggetti estranei al parlamentare che coinvolgono incidentalmente il parlamentare stesso

L'UTILIZZO DELLE INTERCETTAZIONI:

- **intercettazioni dirette** ---> necessaria sempre l'autorizzazione ex ante ---> scarsa utilità dello strumento
- **intercettazioni indirette** ---> necessaria l'autorizzazione ex ante, se l'intercettazione è diretta a svolgere indagini nei confronti del parlamentare
- **intercettazioni casuali** ---> è necessaria sempre l'autorizzazione all'uso della documentazione (ex post), pena distruzione della stessa. La garanzia non vale per i terzi intercettati

L'INDENNITÀ PARLAMENTARE, ART. 69 COST.: "I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge". Art. 50 Statuto albertino= "Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità". **Nei parlamenti ottocenteschi solo i più abbienti**, oggi il principio è inverso= **il parlamentare può e deve trarre dalla politica la sua principale fonte di reddito**